



In sede di conversione in Legge del Decreto 16 luglio 2020, n. 76, avvenuta con Legge 11 settembre 2020, n. 17, è stato modificato l'articolo 30 del Codice degli appalti, con la seguente formulazione:

Articolo 30, c. 8 -

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

Per quanto non espressamente previsto, le procedure di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti sono disciplinate dal presente articolo, salvo quanto previsto da

Articolo 59, c. 1 -

Scelta delle procedure e oggetto del contratto

((Fermo restando quanto previsto dal titolo [Appalti pubblici](#), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 17,))

Articolo 140, c.1 -

Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali

Gli appalti di servizi sociali (e ~~fermo restando quanto previsto dal titolo X del decreto legislativo~~ le attività previste dal titolo X del decreto legislativo)